



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; PROVINCIA DI TREVISO – *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Tel: 0423 761111 Fax: 0423 761139
E-mail: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Registro Generale n. 20 del 07-06-2022

Copia ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:	SITUAZIONE EMERGENZA IDRICA A SEGUITO DI CARENZA D'ACQUA. DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA CIVILE DOMESTICO
-----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la nota prot.7192 del 07.06.2022, con la quale l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L., dati gli elevati consumi idrici riscontrati in questo periodo, chiede di emanare specifica ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli di consumo civile a causa della potenziale criticità in termini di pressione e portata dell'erogazione;

Vista la scarsità d'acqua presente nel civico acquedotto, dovuta alla diminuzione stagionale delle precipitazioni meteorologiche e delle persistenti elevate temperature di queste settimane, che non permette di far uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quello civile-domestico;

Visto che l'uso dell'acqua potabile a fini diversi (esempio: irrigazione giardini, orti, lavaggio veicoli, ecc...) depaupera la necessaria riserva dell'acquedotto;

Ritenuto di dover intervenire predisponendo quanto necessario al fine di assicurare l'acqua potabile agli usi domestici ed al fine di prevenire possibili disagi nell'erogazione del servizio idrico;

Vista la legge 24 Novembre 1981 n. 689;

Visto il t.u. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla cessata emergenza idrica, il divieto assoluto di prelevare acqua dal civico acquedotto per scopi diversi dall'uso civile e specificatamente

ne è vietato l'uso per innaffiare orti, giardini ed ogni altra cultura agraria, lavaggio di veicoli, ecc, per tutto l'arco delle 24 ore ed in particolare nei fine settimana.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge e per quanto previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000 con la sanzione da € 25,00 ad € 500,00, obblabile in via breve con la somma di € 50,00, oltre alle spese procedurali e di notifica.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle bacheche comunali per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante comunicati stampa e pubblicazioni sul sito internet del Comune di Castello di Godego (TV).

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7.08.1990 n. 241 avverte che responsabile del procedimento è il sig. Cadamuro Flavio e che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel termine di 60 (sessanta) giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Gli ufficiali ed agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento

Il Sindaco
F.to PARISOTTO DIEGO